



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma, 6 luglio 2012

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **VINELLA Francesco**, legale rappresentante della Società A.S. Bari S.p.A.;
- Il Sig. **DORONZO Pietro**, legale rappresentante della Società A.S. Bari S.p.A.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2011 e di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.S. BARI S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- **BUTTELLI Cesare**, legale rappresentante pro-tempore della società Spal 1907 S.p.A.,
- **BENA Stefano**, legale rappresentante pro-tempore della società Spal 1907 S.p.A.,
- **GESSI Sergio**, legale rappresentante pro-tempore della società Spal 1907 S.p.A.,

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **SPAL 1907 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **VRENNA Giovanni**, legale rappresentante pro-tempore della Società Crotone F.C. S.r.l.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 e di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **CROTONE F.C. S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- **BUTTELLI Cesare**, legale rappresentante pro-tempore della società Spal 1907 S.p.A.,
- **BENA Stefano**, legale rappresentante pro-tempore della società Spal 1907 S.p.A.,
- **GESSI Sergio**, legale rappresentante pro-tempore della società Spal 1907 S.p.A.,

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011 e di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **SPAL 1907 S.p.A.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **CLEMENTE Giulio Eros**, legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Ebolitana 1925 S.r.l.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 e di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV), in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S.:

- Il Sig. **CLEMENTE Giulio Eros**, legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Ebolitana 1925 S.r.l.;

per non aver documentato agli Organi Federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2011 e di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **S.S. EBOLITANA 1925 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.